

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Crediti energia 2023: utilizzo in compensazione entro il 16.11.2023

di Clara Pollet, Simone Dimitri



L'[articolo 7, D.L. 132/2023](#) (c.d. Decreto proroghe) ha anticipato il **termine entro cui utilizzare, in compensazione, i crediti energetici** (energia elettrica e gas naturale) relativi al 2023. In particolare, i crediti relativi al **primo e secondo trimestre 2023**, introdotti rispettivamente dall'[articolo 1, commi 2-5, L. 197/2022](#) (Legge di Bilancio 2023) e dall'[articolo 4 D.L. 34/2023](#) (c.d. Decreto bollette), possono essere **utilizzati in compensazione entro il prossimo 16.11.2023**, in luogo della precedenza scadenza del 31.12.2023.

La compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), come di consueto, deve passare esclusivamente **dai canali telematici dell'Agenzia delle entrate**; in alternativa, le imprese beneficiarie **possono cedere i crediti a soggetti terzi**, alle seguenti condizioni:

- il credito va **ceduto "solo per intero"** dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni **solo se effettuate a favore di "soggetti qualificati"** quali:
 - banche e intermediari finanziari;
 - società appartenenti a un gruppo bancario;
 - compagnie di assicurazione.
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il **visto di conformità** dei dati relativi alla **documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti** che danno diritto al credito medesimo.

Stando al provvedimento Agenzia entrate n. 237453/2023, la **cessione dei predetti crediti** deve essere comunicata, all'Agenzia delle entrate, entro il prossimo 18.12.2023. È di tutta evidenza che **tale termine dovrà essere anticipato**, per tener conto del fatto che *"i crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto"*

cedente e comunque **entro la medesima data del 16 .11.2023**".

Sia i crediti d'imposta relativi al **primo trimestre 2023** sia quelli concernenti il **secondo trimestre 2023** non possono essere chiesti a rimborso ([circolare 24/E/2023](#)).

Nella tabella seguente si riepilogano le **condizioni**, il **codice tributo** e la **misura del credito spettante** con riferimento ai **primi due trimestri del 2023**.

Ambito soggettivo	Primo trimestre 2023	Secondo trimestre 2023
imprese a forte consumo di energia elettrica	· 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre. · Codice tributo 7010	· 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre. · Codice tributo 7015
imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore	· 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. · Codice tributo 7011	· 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. · Codice tributo 7016
imprese a forte consumo di gas naturale	· 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. · Codice tributo 7012	· 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. · Codice tributo 7017
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale	· 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. · Codice tributo 7013	· 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. · Codice tributo 7018

Si ricorda che, qualora dovessero subentrare **conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati**, l'impresa che abbia fruito del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, **in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio**, deve procedere a **riversare il maggior importo utilizzato in compensazione**, aumentato degli **interessi nel frattempo maturati** ([circolare n. 24/E/2023](#)).

Diversamente, l'impresa che abbia utilizzato il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, **in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica**, può, al ricorrere di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, **fruire in compensazione del maggior**

credito d'imposta spettante, fermo restando il termine ultimo di utilizzo in compensazione (nel caso di specie, 16.11.2023).

Per espressa previsione normativa, infine, **i crediti d'imposta descritti:**

- **non sono soggetti ai limiti annui per l'utilizzo in compensazione** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite di euro 250.000 per i crediti da quadro RU) e di cui all'[articolo 34, L. 388/2000](#) (limite alle compensazioni orizzontali di euro 2.000.000);
- **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile Irap e **non rilevano ai fini del rapporto** di cui all'[articolo 61 Tuir](#) (deducibilità degli interessi passivi) e all'[articolo 109, comma 5, Tuir](#) (deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi);
- sono **cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap – **non determini il superamento del costo sostenuto**;
- possono essere utilizzati in compensazione, **anche in presenza di ruoli scaduti**, per un ammontare superiore a 1.500 euro, ai sensi dell'[articolo 31 D.L. 78/2010 \(risposta ad interpello n. 439/2023\)](#).